

- AL COMMISSARIO AD ACTA PER LA PROSECUZIONE DEL PIANO DI RIENTRO DEL SETTORE SANITARIO DELLA REGIONE CAMPANIA, ON. STEFANO CALDORO
- AI SUB COMMISSARI AD ACTA PER LA PROSECUZIONE DEL PIANO DI RIENTRO DEL SETTORE SANITARIO DELLA REGIONE CAMPANIA, DOTT. MARIO MORLACCO E DOTT. ETTORE CINQUE
- ALLA ASL NAPOLI 1 CENTRO, IN PERSONA DEL DIRETTORE GENERALE P.T.
- ALLA ASL NAPOLI 2 NORD, IN PERSONA DEL DIRETTORE GENERALE P.T.
- ALLA ASL NAPOLI 3 SUD, IN PERSONA DEL DIRETTORE GENERALE P.T.
- ALLA ASL AVELLINO, IN PERSONA DEL DIRETTORE GENERALE P.T.
- ALLA ASL BENEVENTO, IN PERSONA DEL DIRETTORE GENERALE P.T.
- ALLA ASL CASERTA, IN PERSONA DEL DIRETTORE GENERALE P.T.
- ALLA ASL SALERNO, IN PERSONA DEL DIRETTORE GENERALE P.T.

ATTO DI DIFFIDA E MESSA IN MORA

EX L. 241/1990

IN RELAZIONE ALL'ART. 10 DELLO SCHEMA DI CONTRATTO

ALLEGATO AL DCA N. 90/2014

Nell'interesse dell'ASPAT, in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e assistito nella presenta procedura per mandato conferito dall'Avv. Patrizia Kivel Mazuy, e con la stessa elett.te dom.to in Napoli al Viale Gramsci n. 10, PEC: patriziakivelmazuy@avvocatinapoli.legalmail.it,

Fax: 081-7613381;

PREMESSO

- Che l'Associazione è latrice degli interessi legittimi ed esponenziali dei Centri di riabilitazione provvisoriamente accreditati e/o accreditati definitivamente che erogano nella Regione Campania prestazioni ex art. 26 della l. 833/78;
- Che con **DCA n. 90 del 11.08.2014** la struttura commissariale ha adottato la *“Definizione per l'esercizio 2014 dei limiti di spesa e dei relativi contratti con gli erogatori privati per regolare i volumi e le tipologie delle prestazioni di assistenza sanitaria afferenti alla macroarea della riabilitazione ex art. 26 Legge 833/78, ex art 44. Legge 833/78 ed alla macroarea della salute mentale e socio sanitario”*;
- Che al DCA n. 90/2014 è allegato lo schema di contratto che le strutture accreditate devono sottoscrivere per regolare i volumi e le tipologie delle prestazioni di assistenza sanitaria afferenti alla macroarea della riabilitazione ex art. 26 della L. 833/78 da erogarsi nel periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2014;
- Che l'art. 10 dello schema di contratto, rubricato “Clausola di salvaguardia”, recita testualmente: *“Con la sottoscrizione del presente contratto la struttura, operante nel territorio della sottoscritta ASL, accetta espressamente il contenuto e gli effetti dei provvedimenti di determinazione dei tetti di spesa, di determinazione delle tariffe e ogni*

altro atto e/o provvedimento agli stessi collegati e/o presupposti, in quanto costituenti parte integrante necessaria del sottoscrivendo contratto.”;

CONSIDERATO

- Che la clausola di cui al cit. art. 10 è illegittima in quanto palesemente vessatoria, tanto che la P.A. ne richiede la doppia sottoscrizione ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del C.C.;
- Che la p.a., quando agisce *iure privatorum* e ricorre al modulo pattizio, è invece tenuta al rispetto dei principi e dei limiti inerenti all'autonomia contrattuale, senza poter addurre l'esercizio di poteri autoritativi al fine di imporre condizioni contrattuali inique, onerose o vessatorie al contraente privato (Consiglio di Stato, sent. 3219/2014);
- Che, nello specifico, la clausola di cui al cit. art. 10 viola il diritto di difesa costituzionalmente garantito dall'art. 24 Cost., imponendo al contraente privato l'acquiescenza all'operato della p.a., con accettazione espressa, determinante l'estinzione del diritto di azione;
- Che su clausole del tutto simili la giurisprudenza si è già espressa negativamente (v. TAR Lazio, sentenza n. 9193 del 24 ottobre 2013 – allegata – nonché le sentenze nn. 7978 del 17 ottobre 2011 e 7742 del 5 ottobre 2011), "apparendo illegittima – perché, appunto, violativa del diritto di difesa costituzionalmente garantito – una rinuncia preventiva ad adire il giudice perché accerti la legittimità della delibera autoritativa con cui è stato determinato il budget, non potendo le scelte effettuate dall'Amministrazione essere sottratte al controllo di legittimità, cioè alla verifica che le medesime siano conformi alle norme ed ai principi che

regolano il regime di accreditamento e che non siano il frutto di valutazioni macroscopicamente incoerenti o irragionevoli, così da comportare un vizio della funzione.”;

TUTTO QUANTO PREMESSO E CONSIDERATO

L'ASPAT, in persona del legale rappresentante p.t., come sopra rapp.to e difeso

DIFFIDA

Le Amministrazioni in epigrafe a rimuovere o modificare ad horas, e comunque prima della sottoscrizione dei contratti con le strutture private accreditate, la “Clausola di salvaguardia” di cui all’art. 10 dello schema allegato al DCA n. 90/2014, stante l’evidenza delle ragioni ivi rappresentate.

E tanto al fine di evitare l’instaurarsi di ulteriore contenzioso contro la struttura commissariale.


In caso contrario, l’Associazione diffidante e le strutture associate saranno invece costrette ad adire ancora una volta il TAR, richiedendo anche le misure cautelari ritenute più opportune.

Si chiede espresso riscontro al presente atto nonché il nominativo del responsabile del procedimento, e si assegnano, all’uopo, trenta giorni ai sensi della L. 241/90, trascorsi infruttuosamente i quali la scrivente Associazione provvederà ad adire le sedi giurisdizionali avverso il silenzio.

Avv. Patrizia Kivel Mazuy



N. 09139/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00789/2013 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale n. 789/13, proposto dalla s.p.a. Centro Geriatrico Romano, società di gestione della Casa di cura Merry House, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Ulisse Corea presso il cui studio in Roma, via dei Monti Parioli n. 48, è elettivamente domiciliata,

contro

il Commissario ad acta per l'emergenza sanitaria nella Regione Lazio, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato presso i cui Uffici in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, è per legge domiciliato, la Regione Lazio, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Allocca e con questi elettivamente domiciliata presso il proprio ufficio legale in Roma, via Marcantonio Colonna n. 27,

l'A.U.S.L. Rm D, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Fabio Ferrara e con questi elettivamente

domiciliata presso i propri uffici legali in Roma, via Casal Bernocchi n. 73,

per l'annullamento

del decreto commissariale n. 498 del 27 dicembre 2012, che ha fissato il budget 2012 per i soggetti privati accreditati relativamente alle prestazioni di lungodegenza post-acuzie, nella parte in cui prevede la sospensione dell'accreditamento nel caso di mancata sottoscrizione dell'accordo; della clausola v) dello "Schema di contratto/accordo 2012", allegato come parte integrante del decreto del Commissario ad acta n. 88 del 2012; di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale a quelli impugnati, nei limiti dell'interesse, nonché per la dichiarazione di illegittimità e nullità, con contestuale disapplicazione della citata clausola v);

Visti il ricorso ed i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Commissario ad acta per l'emergenza sanitaria nella Regione Lazio;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Lazio;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della A.U.S.L. Rm D;

Viste le memorie prodotte dalla ricorrente, dalla Regione Lazio e dalla A.U.S.L. Rm D a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore alla pubblica udienza del 23 ottobre 2013 il Consigliere Giulia Ferrari; uditi altresì i difensori presenti delle parti in causa, come da verbale;

Ritenuto e considerato, in fatto e in diritto, quanto segue:

FATTO

1. Con ricorso notificato in data 24 gennaio 2013 e depositato il

successivo 25 gennaio la s.p.a. Centro Geriatrico Romano, società di gestione della Casa di cura Merry House, ha impugnato la clausola v) dello "Schema di contratto/accordo 2012", allegato come parte integrante del decreto del Commissario ad acta n. 88 del 2012, a norma del quale "con il presente contratto/accordo la struttura accetta espressamente, completamente ed incondizionatamente il contenuto e gli effetti dei provvedimenti di determinazione dei tetti di spesa, di attribuzione del budget, di determinazione delle tariffe e di ogni altro atto agli stessi collegato e presupposto, in quanto atti che determinano il contenuto del contratto/accordo. In conseguenza dell'accettazione, la struttura presta acquiescenza ai medesimi provvedimenti". La ricorrente ha altresì impugnato il decreto commissariale n. 498 del 27 dicembre 2012, che ha fissato il budget 2012 per i soggetti privati accreditati relativamente alle prestazioni di lungodegenza post-acuzie, nella parte in cui ha previsto la sospensione dell'accreditamento nel caso di mancata sottoscrizione dell'accordo.

Esponde, in fatto, che la Casa di cura Merry House è una struttura sanitaria plurispecialistica accreditata dalla Regione Lazio per l'erogazione di prestazioni sanitarie in regime di ricovero e ambulatoriali. Con l'impugnata clausola v) le è stata inibita la possibilità di adire le vie giudiziali per far valere l'illegittimità del budget assegnato con decreto commissariale

2. Avverso la predetta clausola la ricorrente è insorta deducendone l'illegittimità per violazione del diritto di difesa costituzionalmente garantito.

3. Il Commissario ad acta per l'emergenza sanitaria nella Regione Lazio si è costituito in giudizio per resistere al ricorso senza peraltro espletare alcuna attività difensiva.

4. Si è costituita in giudizio la Regione Lazio, che ha sostenuto l'infondatezza, nel merito, del ricorso.
5. Si è costituita in giudizio la A.U.S.L. Rm D, che ha preliminarmente eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva mentre nel merito ha sostenuto l'infondatezza del ricorso.
6. Con ordinanza n. 962 del 28 febbraio 2013 è stata accolta l'istanza cautelare di sospensiva.
7. All'udienza del 23 ottobre 2013 la causa è stata trattenuta per la decisione.

DIRITTO

1. Come esposto in narrativa, la s.p.a. Centro Geriatrico Romano è società di gestione della Casa di cura Merry House, struttura sanitaria plurispecialistica accreditata dalla Regione Lazio per l'erogazione di prestazioni sanitarie in regime di ricovero e ambulatoriali. Ha impugnato la clausola v) dello "Schema di contratto/accordo 2012", allegato come parte integrante del decreto del Commissario ad acta n. 88 del 2012, a norma del quale "con il presente contratto/accordo la struttura accetta espressamente, completamente ed incondizionatamente il contenuto e gli effetti dei provvedimenti di determinazione dei tetti di spesa, di attribuzione del budget, di determinazione delle tariffe e di ogni altro atto agli stessi collegato e presupposto, in quanto atti che determinano il contenuto del contratto/accordo. In conseguenza dell'accettazione, la struttura presta acquiescenza ai medesimi provvedimenti". Ha altresì impugnato il decreto commissariale n. 498 del 27 dicembre 2012, che ha fissato il budget 2012 per i soggetti privati accreditati relativamente alle prestazioni di lungodegenza post-acuzie, nella parte in cui ha previsto la sospensione dell'accreditamento nel caso di mancata sottoscrizione

dell'accordo. Ad avviso di parte ricorrente la clausola dell'accordo/contratto ha contenuto vessatorio perché inibisce la possibilità di adire la competente autorità giudiziaria affinché verifichi la legittimità del budget assegnato. Ad aggravare la previsione, ad avviso di parte ricorrente, è la circostanza che l'imposizione di una siffatta preclusione farebbe riferimento ad ogni provvedimento regionale di fissazione dei tetti di spesa e di assegnazione dei budget, con la conseguenza che la struttura sarebbe chiamata a prestare acquiescenza anche ad eventuali provvedimenti di determinazione dei tetti di spesa successivi a quelli relativi all'anno 2012.

Il Collegio non condivide la lettura che della clausola ne dà la ricorrente. Al di là della formulazione letterale, non certamente di lineare chiarezza, è assorbente la considerazione che l'accordo che le parti (A.S.L. e struttura erogatrice) devono firmare non può che disciplinare il rapporto contrattuale connesso all'annualità cui il decreto determinativo del budget si riferisce. Aggiungasi che ad ogni decreto commissariale che fissa, per il singolo anno di riferimento, il budget ed individua le strutture sanitarie destinatarie dello stesso accede un accordo stipulato, ai sensi dell'art. 8 quinquies, comma 2, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, da ciascuna struttura e l'Azienda sanitaria di riferimento, con la conseguenza che è questo e solo questo che disciplina il rapporto privatistico sorto tra le parti, ivi compresi i diritti e doveri facenti capo a ciascuno dei soggetti del rapporto e le rinunce eventualmente pattuite. Una diversa conclusione - che effettivamente potrebbe trovare spazio nella libertà contrattuale assicurata alle parti del rapporto dalla disciplina dettata dal codice civile - non sarebbe conforme a criteri di logica, scontrandosi con la possibilità di inserire la stessa clausola nell'accordo che ogni anno la struttura deve

sottoscrivere per essere accreditata.

2. Così precisata la portata della clausola impugnata, preme ancora al Collegio chiarire che oggetto (in parte qua) del gravame è, appunto, la clausola di uno "schema di contratto/accordo" che, per espressa previsione del decreto commissariale che l'ha approvato, ne costituiscono parte integrante. Si tratta, quindi, di schema di accordo approvato con delibera commissariale e non ancora del contratto stipulato tra A.S.L. e struttura erogatrice della prestazione sanitaria. Questa puntualizzazione appare al Collegio importante per definire le modalità con cui valutare la legittimità o meno del contenuto di tale clausola.

Da sottolineare, ancora, - perché rilevante ai fini dell'ammissibilità del gravame in esame - che la struttura sanitaria ha proposto separato ricorso (n. 1897/13) avverso il decreto commissariale n. 498 del 2012 (impugnato, per altro profilo, anche con l'odierno gravame), che ha determinato il budget ad essa spettante per le prestazioni di lungodegenza post-acuzie per l'anno 2012, e ciò rende concreto ed attuale il suo interesse a censurare, con il ricorso in esame, la clausola che potrebbe essere opposta in quella sede dalle parti resistenti per eccepire l'inammissibilità del ricorso proposto contro la quantificazione del budget, sul rilievo che la struttura accreditata avrebbe prestato acquiescenza al contenuto dell'accordo medio tempore sottoscritto, rinunciando a contestarne la legittimità in sede giurisdizionale.

3. Prima di passare al merito, occorre esaminare l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla A.U.S.L. Rm D, sul rilievo che la determinazione del budget è competenza esclusiva della regione (e, per essa, del Commissario ad acta nominato per fronteggiare l'emergenza sanitaria).

L'eccezione non è suscettibile di positiva valutazione. Nell'impugnato decreto n. 498 del 2012 si dà mandato alle Aziende sanitarie di far sottoscrivere l'accordo alle strutture accreditate che insistono sul proprio territorio, entro cinque giorni dalla notifica del decreto stesso. Correttamente quindi la ricorrente ha ritenuto di partecipare l'Azienda sanitaria del contenzioso in atto e della richiesta di sospensione degli atti impugnati. Aggiungasi, ed il rilievo è assorbente, che la ricorrente ha impugnato lo schema di accordo che deve sottoscrivere proprio con l'A.U.S.L. Rm D.

4. Passando all'esame del merito il ricorso, nella parte volta a far accertare l'illegittimità del contenuto della clausola v) dello "Schema di contratto/accordo 2012", allegato come parte integrante del decreto del Commissario ad acta n. 88 del 2012 è suscettibile di positiva valutazione.

La Sezione si è già occupata di analoga questione con le sentenze nn. 7978 del 17 ottobre 2011 e 7742 del 5 ottobre 2011 ed ha accolto il motivo di doglianza sul rilievo che una clausola, che impone la rinuncia ad agire in giudizio avverso la determinazione del budget assegnato, si pone in palese contrasto con i principi fissati dalla Costituzione a tutela del diritto di difesa. La prima di tali sentenze non è stata appellata, la seconda è stata appellata ma non relativamente al capo di pronuncia che riteneva illegittima la clausola. Di tale circostanza dà espressamente atto il Consiglio di Stato nella sentenza n. 878 del 13 febbraio 2013, che ha definito l'appello.

Dai propri recenti precedenti, che sembrano essere condivisi dalla regione Lazio e dal Commissario ad acta che, come si è detto, non hanno appellato la statuizione del Tar che ha ritenuto illegittima una siffatta clausola, il Collegio non intende discostarsi, apparendo

illegittima - perché, appunto, violativa del diritto di difesa costituzionalmente garantito - una rinuncia preventiva ad adire il giudice perché accerti la legittimità della delibera autoritativa con cui è stato determinato il budget, non potendo le scelte effettuate dall'Amministrazione essere sottratte al controllo di legittimità, cioè alla verifica che le medesime siano conformi alle norme ed ai principi che regolano il regime di accreditamento e che non siano il frutto di valutazioni macroscopicamente incoerenti o irragionevoli, così da comportare un vizio della funzione.

Si tratta, peraltro, di conclusione che sembra essere condivisa dallo stesso Commissario ad acta anche per un ulteriore profilo, che si aggiunge all'omessa interposizione di appello.

Nel decreto n. 498 del 2012, con il quale è stato determinato il budget spettante alla ricorrente per l'anno 2012 per le prestazioni di lungodegenza post-acuzie, il Commissario ad acta dà espressamente atto (pag. 8) che "avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale amministrativo del Lazio nel termine di sessanta giorni ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi". Non c'è dubbio che legittimati a ricorrere e titolari di un interesse concreto ed attuale ad impugnare il decreto n. 498 del 2012 non possono essere che le strutture accreditate alle quali lo stesso è stato notificato perché destinatarie del budget e, quindi, gli stessi erogatori chiamati a sottoscrivere gli accordi contenenti la clausola impugnata.

Si tratta di una evidente contraddittorietà tra la previsione del decreto commissariale e quella dell'accordo - di cui la prima ammette la possibilità di impugnare il budget assegnato alla struttura e la seconda, invece, lo esclude - che non può essere superata né richiamando la

diversa natura dell'atto in cui la stessa è contenuta (atto autoritativo la prima e accordo/contratto la seconda), atteso che in entrambi i casi oggetto della previsione è, nella sostanza, la possibilità di contestare la determinazione del budget assegnato, né la circostanza che l'accordo non è sottoscritto dal Commissario ad acta ma dall'Azienda sanitaria, e ciò in quanto è comunque il Commissario ad acta che ha predisposto lo schema di accordo. La rilevata contraddizione può essere invece superata secondo criteri di logica e di buon senso, vedendo in essa un ripensamento, da parte del Commissario, in ordine alla necessità, opportunità e legittimità di inserire la clausola di chiusura nell'accordo, anche alla luce del recente giudicato formatosi sul punto.

Preme peraltro al Collegio chiarire che l'illegittimità della clausola gravata non comporta che la struttura accreditata potrà senza limiti contestare il budget assegnato, soccorrendo i principi, elaborati dalla giurisprudenza, che regolano la materia. E' noto, infatti, che mentre deve essere data la possibilità di contestare senza limiti, dinanzi al giudice naturale, errori di calcolo effettuati nell'individuazione del budget assegnato, il sindacato sulla determinazione autoritativa dello stesso budget deve tener conto che le Regioni, nell'esercitare detta potestà programmatica, godono di un ampio potere discrezionale, chiamato a bilanciare interessi diversi, ossia l'interesse pubblico al contenimento della spesa, il diritto degli assistiti alla fruizione di prestazioni sanitarie adeguate, le legittime aspettative degli operatori privati che ispirano le loro condotte ad una logica imprenditoriale e l'assicurazione dell'efficienza delle strutture pubbliche che costituiscono un pilastro del sistema sanitario universalistico (Cons. St., A.P., 12 aprile 2013, n. 3).

A fronte di tale potere discrezionale il sindacato del giudice

amministrativo non può impingere nel merito delle scelte effettuate e può riguardare solo vizi che *ictu oculi* appaiano di eccesso di potere in alcune figure sintomatiche, quali l'illogicità, la contraddittorietà, l'ingiustizia manifesta, l'arbitrarietà o l'irragionevolezza della determinazione (Cons. St., sez. III, 3 luglio 2013, n. 3572; id. 14 gennaio 2013, n. 134).

5. Priva di pregio è invece la censura proposta nei confronti della previsione contenuta nel decreto commissariale n. 498 del 2012, che dispone la sospensione dell'accreditamento nell'ipotesi in cui l'Erogatore non firmi l'accordo.

Il Commissario ad acta si è infatti limitato a richiamare quanto previsto dall'art. 8 quinquies, comma 2 quinquies, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 (aggiunto dal comma 1 quinquies dell'art. 79, d.l. 25 giugno 2008, n. 112, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione), secondo cui "in caso di mancata stipula degli accordi di cui al presente articolo, l'accreditamento istituzionale di cui all'art. 8 quater delle strutture e dei professionisti eroganti prestazioni per conto del Servizio sanitario nazionale interessati è sospeso". Non può quindi ritenersi illegittima la censurata disposizione, che si limitava a riportare l'esatto contenuto di una previsione di legge, e ciò per la semplice ragione che tale sospensione sarebbe comunque scattata *ex lege* nel caso in cui la ricorrente non avesse firmato l'accordo, anche se il Commissario non lo avesse precisato nel decreto n. 498.

Si tratta, peraltro, di previsione che risponde alla logica del sistema che pernia l'istituto dell'accreditamento. Il sistema di programmazione è, infatti, incentrato su di un modello bifasico in seno al quale alla fase autoritativa regionale segue un momento di negoziazione. L'acquisto delle prestazioni sanitarie da parte dell'Amministrazione presuppone,

infatti, la stipulazione dell'accordo contrattuale, in mancanza del quale l'attività sanitaria non può essere esercitata per conto e a carico del Servizio sanitario nazionale. La struttura sanitaria, che vuole operare nell'ambito del servizio sanitario nazionale, ha quindi l'onere non solo di conseguire l'accreditamento, ma anche di stipulare l'accordo contrattuale.

6. Per le ragioni sopra esposti il ricorso deve essere accolto limitatamente all'impugnata clausola dell'accordo/contratto.

In considerazione della particolarità della controversia le spese di giudizio possono essere integrate fra le parti costituite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei limiti di cui in motivazione e, per l'effetto, annulla la clausola v) dello "Schema di contratto/accordo 2012", allegato come parte integrante del decreto del Commissario ad acta n. 88 del 2012. Respinge il ricorso nella parte volta all'annullamento del decreto commissariale n. 498 del 27 dicembre 2012, limitatamente alla previsione della sospensione dell'accreditamento nel caso di mancata sottoscrizione dell'accordo.

Compensa integralmente tra le parti in causa le spese e gli onorari del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 ottobre 2013 con l'intervento dei magistrati:

Italo Riggio, Presidente

Giuseppe Sapone, Consigliere

Giulia Ferrari, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 24/10/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Data: Lun 08/09/2014 11:54
Da: PATRIZIA KIVEL MAZUY
<patriziakivelmazuy@avvocatinapoli.legalmail.it>
A: capo.gab@pec.regione.campania.it,
commissariato.sanita@pec.regione.campania.it,
aslnapoli1centro@pec.aslna1centro.it,
protocollo@pec.aslnapoli2nord.it,
protocollo@pec.aslavellino.it,
aslbenevento@pec.it,
protocollogenerale@pec.aslsalerno.it,
direzionegenerale@pec.aslsalerno.it,
direzionegenerale@pec.aslcaserta.it,
direzionegenerale@pec.aslnapoli3sud.it,
protocollo@pec.aslnapoli3sud.it
Oggetto: diffida ASPAT - DCA 90-2014
Allegato/i: 20140908114946472.pdf(*dimensione 894 KB*)

Al Commissario ad Acta per la Prosecuzione del Piano di Rientro del Settore Sanitario della Regione Campania On.le Stefano Caldoro

Ai Sub Commissari ad Acta per la Prosecuzione del Piano di Rientro del Settore Sanitario della regione Campania dott. Mario Morlacco e dott. Ettore Cinque

Alla ASL Napoli 1 Centro in persona del Direttore Generale p.t.

alla ASL Napoli 2 Nord in persona del Direttore Generale p.t.

Alla ASL Napoli 3 SUD in persona del Direttore Generale p.t.

Alla ASL Avellino in persona del Direttore Generale p.t.

Alla ASL Benevento in persona del Direttore Generale p.t.

alla ASL Salerno in persona del Direttore Generale p.t.

014
Alla ASL Caserta in persona del Direttore Generale p.t.

Da: Avv. Patrizia Kivel Mazuy n.q. di procuratore e
difensore dell'ASPAT



Data: Lun 08/09/2014 11:54
Da: Posta Certificata Legalmail <posta-certificata@legalmail.it>
A: PATRIZIA KIVEL MAZUY
 <patriziakivelmazuy@avvocatinapoli.legalmail.it>
Oggetto: ACCETTAZIONE: diffida ASPAT - DCA 90-2014
Allegato/i: daticert.xml(*dimensione 2 KB*)
 smime.p7s(*dimensione 2 KB*)

Ricevuta di accettazione

Il giorno 08/09/2014 alle ore 11:54:31 (+0200) il messaggio "diffida ASPAT - DCA 90-2014" proveniente da "patriziakivelmazuy@avvocatinapoli.legalmail.it" ed indirizzato a:

capo.gab@pec.regione.campania.it ("posta certificata")
 direzionegenerale@pec.asnapoli3sud.it ("posta certificata")
 protocollo@pec.aslavellino.it ("posta certificata")
 asnapoli1centro@pec.aslna1centro.it ("posta certificata")
 commissariato.sanita@pec.regione.campania.it ("posta certificata")
 protocollo@pec.asnapoli3sud.it ("posta certificata")
 direzionegenerale@pec.aslsalerno.it ("posta certificata")
 protocollo@pec.aslsalerno.it ("posta certificata")
 protocollo@pec.asnapoli2nord.it ("posta certificata")
 direzionegenerale@pec.aslcaserta.it ("posta certificata")
 aslbenevento@pec.it ("posta certificata")
 è stato **accettato** dal sistema ed inoltrato.

Identificativo messaggio:

1011319229.1354401242.1410170071022vliaspec05@legalmail.it

Identificativo originale del messaggio:

2030555040.4691.1410170068572.JavaMail.jboss@vliasflegmail014.intra.infocert.it

Questa ricevuta, per Sua garanzia, è firmata digitalmente.
 La preghiamo di conservarla come attestato dell'invio del messaggio

Acceptance receipt


On 2014-09-08 at 11:54:31 (+0200) the message, "diffida ASPAT - DCA 90-2014", sent by "patriziakivelmazuy@avvocatinapoli.legalmail.it" and addressed to: capo.gab@pec.regione.campania.it ("certified e-mail")



Data: Lun 08/09/2014 11:54
Da: posta-certificata@pec.aruba.it
A: patriziakivelmazuy@avvocatinapoli.legalmail.it
Oggetto: AVVISO DI MANCATA CONSEGNA: diffida ASPAT -
DCA 90-2014
Allegato/i: daticert.xml(*dimensione 2 KB*)
smime.p7s(*dimensione 2 KB*)

--Avviso di mancata consegna del messaggio--

Il giorno 08/09/2014 alle ore 11:54:45 (+0200) nel
messaggio con Oggetto
"diffida ASPAT - DCA 90-2014" inviato da
"patriziakivelmazuy@avvocatinapoli.legalmail.it"
e destinato all'utente
"direzionegenereale@pec.aslcaserta.it"
e' stato rilevato il seguente errore:
550 5.1.1 <direzionegenereale@pec.aslcaserta.it> user
unknown
Il messaggio e' stato rifiutato dal sistema.
Identificativo del messaggio:
1011319229.1354401242.1410170071022vliaspec05@legalmail.it



Data: Lun 08/09/2014 11:54
Da: posta-certificata@pec.aruba.it
A: patriziakivelmazuy@avvocatinapoli.legalmail.it
Oggetto: AVVISO DI MANCATA CONSEGNA: diffida ASPAT -
DCA 90-2014
Allegato/i: daticert.xml(*dimensione 2 KB*)
smime.p7s(*dimensione 2 KB*)

--Avviso di mancata consegna del messaggio--

Il giorno 08/09/2014 alle ore 11:54:45 (+0200) nel
messaggio con Oggetto
"diffida ASPAT - DCA 90-2014" inviato da
"patriziakivelmazuy@avvocatinapoli.legalmail.it"
e destinato all'utente
"protcollo@pec.aslnapoli2nord.it"
e' stato rilevato il seguente errore:
550 5.1.1 <protcollo@pec.aslnapoli2nord.it> user unknown
Il messaggio e' stato rifiutato dal sistema.
Identificativo del messaggio:
1011319229.1354401242.1410170071022vliaspec05@legalmail.it



Data: Lun 08/09/2014 11:54
Da: posta-certificata@postecert.it
A: patriziakivelmazuy@avvocatinapoli.legalmail.it
Oggetto: CONSEGNA: diffida ASPAT - DCA 90-2014
Allegato/i: postacert.eml (*dimensione 1.35 MB*) **Messaggio di posta elettronica**
 daticert.xml(*dimensione 2 KB*)
 smime.p7s(*dimensione 2 KB*)

Ricevuta di avvenuta consegna
 Il giorno 08/09/2014 alle ore 11:54:45 (+0200) il messaggio

"diffida ASPAT - DCA 90-2014" proveniente da "patriziakivelmazuy@avvocatinapoli.legalmail.it" ed indirizzato a "protocollogenerale@pec.aslsalerno.it" è stato consegnato nella casella di destinazione.

Identificativo messaggio:
 1011319229.1354401242.1410170071022vliaspec05@legalmail.it

Messaggio di posta elettronica riferito dalla ricevuta : postacert.eml

Data: Lun 08/09/2014 11:54
Da: PATRIZIA KIVEL MAZUY
 <patriziakivelmazuy@avvocatinapoli.legalmail.it>
A: capo.gab@pec.regione.campania.it,
 commissariato.sanita@pec.regione.campania.it,
 asnapoli1centro@pec.aslna1centro.it,
 protocollo@pec.aslnapoli2nord.it,
 protocollo@pec.aslavellino.it,
 aslbenevento@pec.it,
 protocollogenerale@pec.aslsalerno.it,
 direzionegenerale@pec.aslsalerno.it,
 direzionegenerale@pec.aslcaserta.it,
 direzionegenerale@pec.aslnapoli3sud.it,
 protocollo@pec.aslnapoli3sud.it
Oggetto: diffida ASPAT - DCA 90-2014
Allegato/i: 20140908114946472.pdf(*dimensione 894 KB*)

Al Commissario ad Acta per la Prosecuzione del Piano di Rientro del Settore Sanitario della Regione Campania On.le Stefano Caldoro



Data: Lun 08/09/2014 11:54
Da: posta-certificata@postecert.it
A: patriziakivelmazuy@avvocatinapoli.legalmail.it
Oggetto: CONSEGNA: diffida ASPAT - DCA 90-2014
Allegato/i: postacert.eml (*dimensione 1.35 MB*) **Messaggio di posta elettronica**
 daticert.xml(*dimensione 2 KB*)
 smime.p7s(*dimensione 2 KB*)

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 08/09/2014 alle ore 11:54:44 (+0200) il messaggio

"diffida ASPAT - DCA 90-2014" proveniente da "patriziakivelmazuy@avvocatinapoli.legalmail.it" ed indirizzato a "direzionegenerale@pec.aslsalerno.it" è stato consegnato nella casella di destinazione.

Identificativo messaggio:

1011319229.1354401242.1410170071022vliaspec05@legalmail.it

Messaggio di posta elettronica riferito dalla ricevuta :	postacert.eml
--	---------------

Data: Lun 08/09/2014 11:54
Da: PATRIZIA KIVEL MAZUY
 <patriziakivelmazuy@avvocatinapoli.legalmail.it>
A: capo.gab@pec.regione.campania.it,
 commissariato.sanita@pec.regione.campania.it,
 aslnapoli1centro@pec.aslna1centro.it,
 protocollo@pec.aslnapoli2nord.it,
 protocollo@pec.aslavellino.it,
 aslbenevento@pec.it,
 protocollogenerale@pec.aslsalerno.it,
 direzionegenerale@pec.aslsalerno.it,
 direzionegenerale@pec.aslcaserta.it,
 direzionegenerale@pec.aslnapoli3sud.it,
 protocollo@pec.aslnapoli3sud.it
Oggetto: diffida ASPAT - DCA 90-2014
Allegato/i: 20140908114946472.pdf(*dimensione 894 KB*)

Al Commissario ad Acta per la Prosecuzione del Piano di Rientro del Settore Sanitario della Regione Campania On.le Stefano Caldoro



Data: Lun 08/09/2014 11:54
Da: posta-certificata@pec.aruba.it
A: patriziakivelmazuy@avvocatinapoli.legalmail.it
Oggetto: CONSEGNA: diffida ASPAT - DCA 90-2014
Allegato/i: daticert.xml(*dimensione 2 KB*)
 postacert.eml (*dimensione 1.35 MB*) **Messaggio di posta elettronica**
 smime.p7s(*dimensione 2 KB*)

-- Ricevuta di avvenuta consegna del messaggio indirizzato a aslnapoli1centro@pec.aslna1centro.it "posta certificata"

--

Il giorno 08/09/2014 alle ore 11:54:45 (+0200) il messaggio con Oggetto "diffida ASPAT - DCA 90-2014" inviato da "patriziakivelmazuy@avvocatinapoli.legalmail.it" ed indirizzato a "aslnapoli1centro@pec.aslna1centro.it" e' stato correttamente consegnato al destinatario.

Identificativo del messaggio:
 1011319229.1354401242.1410170071022vliaspec05@legalmail.it

Il messaggio originale e' incluso in allegato, per aprirlo cliccare sul file "postacert.eml" (nella webmail o in alcuni client di posta l'allegato potrebbe avere come nome l'oggetto del messaggio originale).

L'allegato daticert.xml contiene informazioni di servizio sulla trasmissione

NOTA

La presenza o meno del messaggio originale, come allegato della ricevuta di consegna (file postacert.eml), dipende dal tipo di ricevuta di consegna che e' stato scelto di ricevere, secondo la seguente casistica:

- Ricevuta di consegna completa (Default): il messaggio originale completo e' allegato alla ricevuta di consegna.
- Ricevuta di consegna breve: il messaggio originale e' allegato alla ricevuta di consegna ma eventuali allegati presenti al suo interno verranno sostituiti con i rispettivi hash.
- Ricevuta di consegna sintetica: il messaggio originale non verra' allegato nella ricevuta di consegna.

Per maggiori dettagli consultare:

Alla ASL Benevento in persona del Direttore Generale p.t.

alla ASL Salerno in persona del Direttore Generale p.t.

Alla ASL Caserta in persona del Direttore Generale p.t.

Da: Avv. Patrizia Kivel Mazuy n.q. di procuratore e
difensore dell'ASPAT



Data: Lun 08/09/2014 11:54
Da: posta-certificata@pec.aruba.it
A: patriziakivelmazuy@avvocatinapoli.legalmail.it
Oggetto: CONSEGNA: diffida ASPAT - DCA 90-2014
Allegato/i: daticert.xml(*dimensione 2 KB*)
postacert.eml (*dimensione 1.35 MB*) **Messaggio
di posta elettronica**
smime.p7s(*dimensione 2 KB*)

-- Ricevuta di avvenuta consegna del messaggio indirizzato
a aslbenevento@pec.it "posta certificata" --

Il giorno 08/09/2014 alle ore 11:54:45 (+0200) il
messaggio con Oggetto
"diffida ASPAT - DCA 90-2014" inviato da
"patriziakivelmazuy@avvocatinapoli.legalmail.it"
ed indirizzato a "aslbenevento@pec.it"
e' stato correttamente consegnato al destinatario.
Identificativo del messaggio:
1011319229.1354401242.1410170071022vliaspec05@legalmail.it
Il messaggio originale e' incluso in allegato, per aprirlo
cliccare sul file "postacert.eml" (nella webmail o in
alcuni client di posta l'allegato potrebbe avere come nome
l'oggetto del messaggio originale).
L'allegato daticert.xml contiene informazioni di servizio
sulla trasmissione

NOTA

La presenza o meno del messaggio originale, come allegato
della ricevuta di consegna (file postacert.eml),
dipende dal tipo di ricevuta di consegna che e' stato
scelto di ricevere, secondo la seguente casistica:

- Ricevuta di consegna completa (Default): il messaggio
originale
completo e' allegato alla ricevuta di consegna.
- Ricevuta di consegna breve: il messaggio originale e'
allegato alla
ricevuta di consegna ma eventuali allegati presenti al suo
interno
verranno sostituiti con i rispettivi hash.
- Ricevuta di consegna sintetica: il messaggio originale
non verra'
allegato nella ricevuta di consegna.

Per maggiori dettagli consultare:

<http://kb.aruba.it/KB/a701/ricevuta-di-avvenuta->

alla ASL Benevento in persona del Direttore Generale p.t.

alla ASL Salerno in persona del Direttore Generale p.t.

Alla ASL Caserta in persona del Direttore Generale p.t.

Da: Avv. Patrizia Kivel Mazuy n.q. di procuratore e
difensore dell'ASPAT
